

TI_GERICHTE 14.2024.39 vom 3. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.39

FR: TI_GERICHTE 14.2024.39 du 3 juillet 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.39 del 3 luglio 2024

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi di costruzione delle opere di canalizzazione. Fattura e diffida. Mancata produzione del prospetto

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito che il “conteggio” dei contributi di costruzione 2022 e la relativa “diffida”, trattandosi di “decisioni”, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione. Pur mostrando comprensione per la grave situazione finanziaria fatta valere dall'escussa, ha ricordato ch'essa è irrilevante in una procedura di rigetto, ma che se ne potrà se del caso tenere conto in sede di pignoramento. Ha pertanto interamente accolto l'istanza e rigettato l'opposizione in via definitiva.

E. 4

Nel reclamo, RE 1 critica il Pretore per non aver tenuto conto, da un lato, che l'escutente è già titolare di un'ipoteca legale che garantisce il credito posto in esecuzione, dall'altro, che il suo agire “non agevola in alcun modo la risoluzione del problema finanziario”, poiché l'ente pubblico ha impedito in più occasioni la vendita del fondo ipotecato, rifiutandone il cambiamento di destinazione da abitazione primaria ad abitazione secondaria, un cambiamento però fattibile a mente della reclamante, che qualifica dunque l'agire dell'escutente come un “accanimento” nei suoi confronti. Chiede pertanto di darle il tempo di vendere il fondo, di sospendere i termini nel frattempo e di annullare il precetto esecutivo. Invitato a esprimersi, in particolare, sulla questione dell'esistenza di un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, il Comune di CO 1 afferma che il documento citato dal Pretore rappresenta un siffatto titolo, poiché “la fattura originale, regolarmente intimata, è cresciuta pacificamente in giudicato”. Per abbondanza, il resistente rileva che l'escussa, ricevuto il conteggio dettagliato del contributo di costruzione, ha chiesto di poterlo pagare a rate e ha dunque firmato il relativo formulario, allegato alle osservazioni, con cui di fatto ha riconosciuto il credito posto in esecuzione. A proposito dell'ipoteca legale, sostiene ch'essa non preclude la possibilità di alienare il fondo gravato, sicché “risulta incomprensibile l'affermazione della ricorrente secondo cui il Pretore [...] non ha tenuto sufficientemente conto di questo aspetto”. Infine, circa il cambiamento di destinazione, rifiuta di formulare osservazioni, giacché estranee alla procedura, ma indica comunque, a titolo informativo, che a breve sarà rilasciata la relativa licenza edilizia. Conclude pertanto per la reiezione del reclamo e per l'accertamento dell'obbligo di pagamento della reclamante.

E. 5

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1) . Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato, a meno che la legge determinante (come l'art. 165 cpv. 3 LIFD) vi subordini l'esecutività (sentenze del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022, consid. 3.1.2, e della CEF 14.2022.27 del 14 settembre 2022, consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Invece, semplici fatture, prive d'indicazione sui rimedi giuridici esistenti, non possono essere parificate a decisioni amministrative, siccome non vengono designate come tali nell'atto stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (tra altre: sentenze della CEF 14.2023.95 del 9 febbraio 2024, consid. 5, e 14.2019.110 del 15 ottobre 2019, consid. 6.1/b con rinvii).

E. 5.1

Nella fattispecie, è evidente che il documento denominato “Contributi di costruzione 2022 _____-Contributi provvisori -II emissione Contributo unico” (doc. B), considerato dal Pretore come una decisione , in realtà non lo è. In effetti, non è designato come tale, bensì come una “fattura” (v. nell'intestazione la voce “Riferimento fattura”), e non indica i rimedi giuridici con cui impugnarlo. Non costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per i contributi di costruzione delle opere di canalizzazione per il 2022 posti in esecuzione (sopra consid. 5), ciò che conferma l'attestazione in calce alla fattura secondo cui si certifica che il “conteggio originale, regolarmente intimato, è cresciuto in giudicato e che contro lo stesso non è stato interposto alcun reclamo” . Se ne evince, come del resto dalle osservazioni al reclamo, che il “conteggio originale”, ossia la decisione che stabilisce i contributi in questione, è un altro documento, che l'istante non ha prodotto.

E. 5.1.1

La vera decisione è secondo la legge il “prospetto di contributi” che il Municipio è tenuto ad allestire secondo l'art. 101 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA, RL 833.100), che deve indicare in particolare gli importi dei singoli contributi (art. 101 lett. b LALIA) e il termine di reclamo al Municipio (art. 8 cpv. 1 lett. f del Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse [RL 833.120]), e di cui un estratto dev'essere notificato a ogni contribuente per la parte che lo interessa, con l'indicazione dei mezzi e dei termini di reclamo (art. 102 cpv. 2 LALIA), ossia il termine di pubblicazione del prospetto (art. 103 cpv. 1 LALIA).

E. 5.1.2

Nel caso in esame è manifesto che la fattura agli atti non corrisponde all'estratto del prospetto. Il fatto che la fattura vi rinvii e certifichi il passaggio in giudicato del “conteggio originale” (recte: prospetto) non è determinante ai fini del rigetto dell'opposizione in procedura sommaria, poiché è una procedura documentale in cui la produzione fisica del titolo è imprescindibile (sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2016.183 del 3 novembre 2016 consid. 5). Trattandosi di una carenza manifesta della decisione impugnata, va rilevata

d'ufficio (sopra consid. 5).

E. 5.1.3

È parimenti irrilevante che l'escussa abbia chiesto di poter pagare a rate il contributo di costruzione e abbia firmato il relativo formulario. L'istante ha infatti chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione, che presuppone la produzione di una decisione esecutiva (art. 80 LEF), e non di un riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF), per tacere del fatto che nel formulario l'escussa non ha riconosciuto il contributo, ma solo chiesto di poterlo pagare a rate. Ad ogni mo do, l'istante che ha il potere sovrano di emettere una decisione sull'accertamento della pretesa posta in esecuzione non può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione, ma unicamente postularne (o secondo l'art. 79 LEF decidere) il rigetto definitivo (DTF 147 III 361 consid. 3.3.1; sentenza della CEF 14.2022.62 del 25 ottobre 2022, RtiD 2023 I 658 n. 36c, consid. 5.1 e 5.4 e i rinvii).

E. 5.2

Una diffida di pagamento passata in giudicato vale titolo di rigetto definitivo per la tassa di diffida ivi stabilita anche se la base legale sulla quale si fonda la tassa di diffida non è menzionata. Per sua stessa natura, invece, la diffida non può fungere da titolo di rigetto per le pretese stabilite in una precedente decisione esecutiva rimasta ineseguita, la cui attuazione in via esecutiva è oggetto della diffida (sentenza della CEF 14.2020.205 del 17 settembre 2021, RtiD 2022 I 664 n. 38c, consid. 6.5). La diffida acclusa all'istanza (doc. C) giustifica quindi il rigetto definitivo dell'opposizione unicamente per la tassa di diffida di fr. 50.–.

E. 5.3

Il reclamo va pertanto accolto nel senso della reiezione dell'istanza tranne per quanto attiene alla tassa di diffida. Stante tale esito, diventa superfluo esaminare le argomentazioni della reclamante relative al cambiamento di destinazione e all'ipoteca legale, che manifestamente non concernono la tassa di diffida, né la domanda di sospensione della procedura. Non è neppure necessario statuire sulla sua richiesta di annullamento del precetto esecutivo né sulla domanda del Comune di accertare l'obbligo della contribuente di pagare i contributi posti in esecuzione, che manifestamente esulano dalle questioni da esaminare nella procedura di rigetto dell'opposizione (v. sopra consid. 2).

E. 6

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d'indennità, RE 1 non avendo formulato alcuna domanda al riguardo né in prima né in seconda sede (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'168.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione al precetto esecutivo n. 3455557 della sede di Mendrisio dell'Ufficio d'esecuzione è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 50.–. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 120.–, da anticipare dall'istante, sono poste a suo carico. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative

al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a carico del CO 1. 3. Notificazione a: – RE 1, _____, _____; – Comune di CO 1, _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.